

**DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014
674/2014/R/EEL**

**PRIMA RIDUZIONE DELLE TARIFFE ELETTRICHE A FAVORE DEI CLIENTI FORNITI IN
MEDIA E BASSA TENSIONE CON POTENZA DISPONIBILE SUPERIORE A 16,5 kW IN
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 91/14**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 29 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 145/13);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 ottobre 2014, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legge 91/14;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 ottobre 2014, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del decreto legge 91/14;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 25, del decreto legge 91/14;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 518/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 518/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 612/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 612/2014/R/eel);
- la memoria dell’Autorità 3 luglio 2014, 322/2014/I/eel, per l’audizione presso la 10a e 13a Commissione del Senato della Repubblica in relazione alla conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- il documento per la consultazione 4 dicembre 2014, n. 598/2014/R/eel, recante “Orientamenti per la riforma delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori non interconnesse”;
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2014, prot. Autorità 37453 del 23 dicembre 2014 (di seguito: comunicazione 22 dicembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli da 23 a 30, del decreto legge 91/14 disciplinano materie incluse tra le competenze dell’Autorità, con la finalità di ridurre gli oneri ricadenti sui clienti del servizio elettrico e, al contempo, di pervenire a una più equa distribuzione di detti oneri fra le diverse categorie di consumatori elettrici;
- l’articolo 23, del decreto legge 91/14 dispone:
 - a) al comma 1, che “i minori oneri per l’utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall’illuminazione pubblica”;
 - b) al comma 2, che “alla stessa finalità sono destinati i minori oneri tariffari conseguenti dall’attuazione dell’articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto legge 145/13”;
 - c) al comma 3, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 91/14 “l’Autorità adotta i provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti agli stessi commi 1

- e 2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all'articolo 39 del decreto legge 83/2012”;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14, per quanto di competenza dell'Autorità e nei limiti indicati in motivazione dalla medesima deliberazione;
 - nell'ambito del procedimento, di cui al punto precedente, con la deliberazione 518/2014/R/eel, l'Autorità ha adottato le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, commi da 1 a 3, del decreto legge 91/14, modificative delle modalità di applicazione degli oneri generali di sistema, a valere dall'1 gennaio 2015, attualmente disciplinate dal TIT:
 - a) relativamente ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e in media tensione;
 - b) relative ai punti di prelievo in media tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;
 - con la medesima deliberazione 518/2014/R/eel, l'Autorità ha, altresì, previsto che l'esclusione dei punti di prelievo in bassa tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica dai benefici previsti dall'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legge 91/14, come previsto dal medesimo decreto legge, venga attuata a scomputo nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni già esistenti alle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2015 e successivi;
 - con la deliberazione 609/2014/R/eel, l'Autorità ha definito, a seguito di consultazione, le modalità di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/14 in relazione all'applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema per reti interne e sistemi efficienti di utenza e di altri sistemi esistenti ad essi equivalenti;
 - con la deliberazione 612/2014/R/eel, l'Autorità ha attuato le disposizioni in tema di scambio sul posto, dell'articolo 25.bis, del decreto legge 91/14;
 - con il documento per la consultazione 598/2014/R/eel, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in materia di riforma del sistema di integrazione tariffaria per le imprese elettriche che operano in isole non interconnesse;
 - con comunicazione 22 dicembre 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico ha fornito, all'Autorità, la propria stima degli effetti economici delle misure a riduzione delle tariffe elettriche, di cui al decreto legge 91/14 e di altri interventi promossi dal Governo.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione congiunta del GSE e della Cassa 15 dicembre 2014 sono state trasmesse le prime previsioni degli oneri posti in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT (di seguito: conto A3) di competenza dell'anno 2015; e che dette

- previsioni trovano riscontro nella citata comunicazione 22 dicembre 2014 del Ministro dello Sviluppo economico;
- in particolare, il GSE ha evidenziato come:
 - a) le prime stime delle riduzioni degli oneri in capo al conto A3 nel 2015 riconducibili alle misure di cui all'articolo 26 del decreto legge 91/14 sono pari a circa 420 milioni di euro;
 - b) in relazione agli effetti dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legge 91/14, non è ancora possibile effettuare stime, in quanto gli operatori possono esprimere la loro volontà di rimodulazione dell'incentivo entro il mese di febbraio 2015, mentre lo stesso incentivo viene rimodulato a partire dal 1 marzo 2015;
 - alle riduzioni evidenziate dal GSE e ricordate nei precedenti alinea vanno sommate le riduzioni di oneri in capo al conto A3 derivanti da altre disposizioni di cui al decreto legge 91/14, e, in particolare:
 - a) dalle disposizioni di cui all'articolo 24, in relazione all'applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema per reti interne e sistemi efficienti di utenza e altri sistemi ad essi equivalenti, a valere principalmente sul conto A3, per un importo ad oggi stimabile in circa 70 milioni di euro per l'anno 2015;
 - b) dalle disposizioni di cui all'articolo 25, in relazione alle modalità di copertura degli oneri sostenuti dal GSE, per un importo ad oggi stimabile in circa 30 milioni di euro per l'anno 2015;
 - vanno, altresì, considerate le seguenti disposizioni di cui al decreto legge 91/14 e, in particolare:
 - a) le disposizioni di cui all'articolo 27, in relazione agli oneri per lo sconto dipendenti di aziende elettriche, a riduzione degli oneri gravanti sul conto di cui al comma 47.1, lettera g), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria UC3, per un importo a valere sul 2015 di circa 23 milioni di euro, in relazione agli effetti della citata norma sulle competenze dall'1 luglio 2014 e per l'anno 2015;
 - b) le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 91/14 in relazione al regime tariffario speciale per le Ferrovie dello Stato, a riduzione degli oneri a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera c), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria A4, per un importo pari a 80 milioni di euro all'anno per l'anno 2015.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legge 91/14, le riduzioni di oneri ricordate nei precedenti alinea devono andare a riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli di bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali

e dall'illuminazione pubblica, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie;

- le riduzioni degli oneri ricordate nei precedenti alinea devono pertanto andare in riduzione delle aliquote delle componenti tariffarie A3, A4 e UC3 per i soggetti sopra ricordati;
- l'articolo 23, comma 3, del decreto legge 91/14 prevede, altresì, che l'Autorità adotti i provvedimenti necessari garantendo che i benefici di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto "siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto" e assicurando che non siano cumulabili con i benefici riconosciuti alle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- in esito alla ricognizione in merito agli oneri generali di sistema, effettuata ai sensi della deliberazione 159/2012/R/com, è stato evidenziato che:
 - a) i clienti in bassa tensione altri usi (con potenza impegnata superiore a 1,5 kW) contribuiscono al gettito degli oneri generali in maniera significativamente superiore rispetto al loro peso percentuale sui consumi complessivi;
 - b) per i clienti in media tensione, invece, il contributo agli oneri generali appare in linea con il loro peso percentuale sui consumi complessivi;
- attualmente, la componente tariffaria A3 è articolata in un'aliquota espressa in centesimi di euro per punto di prelievo/anno e un'aliquota espressa in centesimi di euro al kWh, mentre le componenti tariffarie A4 e UC3 sono espresse solo in centesimi di euro al kWh;
- pertanto, le riduzioni degli oneri in capo al conto A3 possono essere destinate alle riduzioni sia delle componenti fisse che di quelle variabili.

CONSIDERATO CHE:

- la copertura degli oneri per lo sconto dipendenti viene attualmente riconosciuta con le modalità previste dall'articolo 37 del TIT;
- diverse deliberazioni dell'Autorità e, in particolare, il TIT prevedono che parte di costi di funzionamento sostenuti dal GSE siano posti a carico del Conto A3.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la richiamata comunicazione 15 dicembre 2014, la Cassa e il GSE hanno, altresì, evidenziato che le modalità di erogazione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici, come previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto legge 91/14, comportano, per il GSE, un vantaggio *una tantum*, di natura finanziaria, stimabile in circa 600 milioni di euro per il 2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire gli importi da destinare a partire dal 1 gennaio 2015 alla riduzione delle componenti tariffarie per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14 sulla base delle riduzioni degli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 24 a 30 del medesimo decreto legge ad oggi stimabili con ragionevole certezza;
- definire le modalità di ripartizione di tali importi sui soggetti beneficiari;
- ai fini di quanto sopra, perseguire l'obiettivo di una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di clienti finali, come peraltro previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legge 91/14;
- prevedere che le riduzioni degli oneri siano applicate alle componenti tariffarie destinate a coprire gli oneri generali che vengono direttamente impattati dalle disposizioni di cui agli articoli da 24 a 30 del decreto legge 91/14, come peraltro previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legge 91/14, e pertanto alle componenti tariffarie A3, A4 e UC3;
- prevedere che le riduzioni degli oneri di cui al precedente alinea siano destinate in medesima proporzione alla riduzione dell'aliquota espressa in centesimi di euro per punto di prelievo/anno (ove presente) e, in parte, a riduzione della aliquota espressa in centesimi di euro al kWh;
- prevedere di aggiornare le riduzioni di cui ai precedenti alinea in concomitanza con gli aggiornamenti tariffari 2015, sulla base delle stime aggiornate degli effetti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli da 24 a 30 del decreto legge 91/14.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- modificare il TIT ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legge 91/14;
- tenere conto, ai fini del dimensionamento della componente A3 per l'anno 2015, del vantaggio finanziario sopra richiamato derivante dalle modalità di erogazione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici, come previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto legge 91/14, con effetti ricadenti anche sulle tipologie di utenza beneficiarie delle riduzioni di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legge 91/14

DELIBERA

1. gli importi da destinare, a partire dal 1 gennaio 2015, alla riduzione delle componenti tariffarie per gli utenti beneficiari, di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14 sono pari a:
 - 520 milioni a riduzione della componente tariffaria A3;
 - 80 milioni a riduzione della componente tariffaria A4;
 - 23 milioni a riduzione della componente tariffaria UC3.
2. gli importi, di cui al punto 1, sono destinati alla riduzione della componente espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno della componente tariffaria A3 e delle componenti espresse in centesimi di euro/kWh delle componenti tariffarie A3, A4 e UC3.
3. i valori degli importi, di cui al punto 2, sono pubblicati in concomitanza con l'aggiornamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del settore elettrico e gas a partire dal 1 gennaio 2015.
4. in concomitanza con gli aggiornamenti tariffari nel corso dell'anno 2015, sulla base delle stime aggiornate degli effetti previsti dalle disposizioni, di cui agli articoli da 24 a 30 del decreto legge 91/14, vengono aggiornati gli importi di cui al punto 1 e le conseguenti riduzioni delle componenti tariffarie.
5. l'articolo 37, del TIT, in materia di integrazione dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto dipendenti, è soppresso dall'1 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 91/14.
6. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico;
7. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni